

L'Agenzia ha pubblicato un avviso con nuove procedure sperimentali (decorrenza 1 aprile)

Più trasparenza alle dogane

Con l'utilizzo dei contingenti tariffari solo se capienti

DI SARA ARMELLA

Utilizzo dei contingenti tariffari solo se capienti e possibilità di rinunciare all'operazione di importazione in caso di loro esaurimento, evitando di dover corrispondere dazi supplementari che possono arrivare al 25%.

Sono le novità previste dall'avviso pubblicato dall'Agenzia delle dogane il 28 marzo scorso, che introduce una nuova procedura sperimentale per i contingenti aperti dal 1° aprile 2024, prevedendo la possibilità di sospendere le importazioni fino all'assegnazione delle quote.

I contingenti tariffari interessano molti prodotti, per esempio nel settore siderurgico e, spesso, hanno determinato costi e difficoltà di gestione, in gran parte imputabili a un sistema di assegnazione "al buio".

Finora, una volta presentata la dichiarazione doganale, con richiesta di utilizzare un contingente ancora capiente, gli importatori erano soggetti a una sorta di lotteria, sulla base della tempistica di altre analoghe richieste in tutti i Paesi dell'Unione europea. Soltanto due giorni dopo la presentazione della domanda, infatti, la Commissione europea procedeva all'assegnazione delle quote del contingente e gli operatori che non erano riusciti a otte-

nerne l'attribuzione erano obbligati a versare il maggiore dazio supplementare.

Con la nuova procedura, invece, gli operatori potranno mettere in attesa la dichiarazione doganale di importazione, fino al momento dell'assegnazione delle quote da parte della Commissione.

In caso di esaurimento del contingente, gli importatori non saranno obbligati a versare il dazio supplementare, ma avranno la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, all'operazione.

Si tratta di novità attesa, che consente alle aziende di programmare le proprie importazioni, grazie a un sistema di gestione dei contingenti più trasparente, che assicura anche una corretta pianificazione doganale.

La merce resterà, pertanto, sotto vigilanza doganale fino all'esito dell'assegnazione delle quote.

Successivamente, gli importatori potranno decidere di rinunciare in tutto o in parte all'operazione doganale, con un notevole risparmio nel caso in cui il dazio della salvaguardia dovesse essere significativo.

Se tutti i prodotti importati rientrano nel contingente, l'operatore potrà chiedere alla Dogana di procedere allo svincolo.

In caso di parziale assegnazione, sarà possibile decidere di procedere all'importazione della sola parte di merce rientrante nella

quota o, in alternativa, completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato, con l'applicazione dei dazi sulla quota non assegnata. In entrambi i casi, occorrerà presentare una rettifica della dichiarazione per la liquidazione dei diritti.

La novità più significativa riguarda il caso in cui il contingente è andato esaurito e la quota assegnata è pari a zero: in tale ipotesi, la società potrà decidere di non procedere all'importazione, mediante la presen-

tazione di una domanda di annullamento, con richiesta di invalidamento della dichiarazione ed eventuale introduzione in deposito o riesportazione.

Resta aperta la possibilità, per l'operatore, di optare comunque per l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato, presentando una rettifica della dichiarazione, finalizzata alla puntuale liquidazione dei diritti.

Con l'avviso in commento, la Dogana va nella direzione già indicata dalla

Commissione europea che, nell'ambito della Guida sulle procedure doganali di importazione nell'Unione, ha previsto la possibilità di modificare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con richiesta di prelievo da un contingente, nel caso in cui questo si riveli incapiente.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

IL TETTO DI SPESA ARRIVA A 125 MLN

Irlanda, tax credit cinema più ricco

DI MATTEO RIZZI

L'Irlanda amplia il tax credit per il cinema. Per il 2024, il governo ha aumentato il tetto della spesa ammissibile per progetti cinematografici da 70 milioni di euro a 125 milioni di euro, e la scorsa settimana la Commissione Europea ha dato il via libera al nuovo regime in linea con le norme sugli aiuti di stato.

"L'aumento del tetto massimo delle spese ammissibili relative al costo di produzione di film a 125 milioni di euro segnala l'intenzione del governo di sostenere l'industria nel capitalizzare il suo successo negli ultimi anni e di rendere l'Irlanda un leader globale nel settore dell'alta qualità produzione audiovisiva", ha spiegato il Ministro delle Finanze Michael McGrath.

Nell'ambito del regime di incentivi, viene concesso uno sgravio del 32% sul-

la spesa ammissibile più bassa, ovvero l'80% del costo di produzione totale o 125 milioni di euro. Le produzioni devono spendere un minimo di 250.000 euro e l'importo minimo di spesa ammissibile per beneficiare del progetto è di 125.000 euro.

"La proroga dello sgravio garantisce all'industria cinematografica che questo importante incentivo per il settore sarà disponibile per altri quattro anni", ha aggiunto il ministro. "Non c'è dubbio che l'incredibile successo internazionale dei film, dell'animazione e delle fiction televisive irlandesi negli ultimi cinque anni non ci sarebbe stato senza il regime".

Il governo stima che le produzioni cinematografiche e televisive hanno speso 322 milioni di euro in beni e servizi nel paese nel 2023.

© Riproduzione riservata

CON SETTE SENTENZE UGUALI RICAMBIA IL CRITERIO DI CALCOLO SUGLI IDONEI

Maxiconcorso Entrate, il Tar Lazio congela la graduatoria

DI CRISTINA BARTELLI

Concorsi Entrate e taglia idonei, il Tar Lazio cambia le carte in tavola. La sentenza del Tar Lazio 6362/2024 pubblicata il 2 aprile riapre la partita sui criteri di calcolo degli idonei nei concorsi dell'Agenzia delle entrate e fissa nuovi punti interpretativi che hanno delle ripercussioni sul maxi concorso di novembre per l'assunzione di circa 4000 dipendenti. Senza una indicazione certa su quali siano gli idonei a cui fare riferimento, l'Agenzia ha rinviato la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, attesa entro l'8 aprile. Tutte le procedure, però, dovranno essere espletate entro maggio, sei mesi dopo l'esecuzione della prova scritta. La strada sembrava essere tracciata con la scelta, nei giorni scorsi, di un orientamento per il calcolo degli idonei su denominatore del 20% dei posti messi a concorso. La sentenza del Tar Lazio capovolge gli orientamenti rimettendo sulla casella del via tutte le procedure perché ritiene che gli idonei

addirittura vadano calcolati senza tenere conto delle due disposizioni sul contenimento se si tratta di bando emanato a agosto 2023. Facendo un passo indietro, il 23 luglio 2023 l'Agenzia delle entrate pubblica il bando per la maxi assunzione di quasi 4000 funzionari con una procedura innovativa e rapida, prova di selezione unica con risposta a quiz. Per il calcolo della voce idonei esiste, al momento della pubblicazione del bando, la disposizione del d.l. n. 44 del 2023 che dispone: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi". La norma in oggetto è poi modificata dalla legge di conversione del dl 75/2023 che ha previsto: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso".

Quale regola applicare al concorso dell'Agenzia delle entrate? Per evitare

contenzioso e procedere, soprattutto, all'assunzione di vincitori e idonei, l'Agenzia, nelle scorse settimane ha richiesto un parere a Funzione pubblica, parere che per le vie brevi avrebbe invitato a uniformarsi alla norma della legge come pubblicata in gazzetta ufficiale, anche se successiva al bando del concorso. L'Agenzia, in un certo senso, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e proprio a ridosso di Pasqua era stata maturata la decisione di applicare l'interpretazione definitiva del taglia idonei: il 20% dei posti messi a bando. Ma con la sentenza del Tar Lazio n. 6362/2024 e di un'altra decina conformi su altrettanti ricorsi lo scenario si ribalta completamente. La vicenda su cui ha deciso il Tar Lazio è quella del concorso di 530 posti delle conservatorie ma il principio di diritto si applica a tutti i concorsi banditi prima del 17 agosto 2023. I giudici amministrativi non hanno dubbi ed hanno valutato la successione delle norme nel tempo. La decisione va in senso diametralmente opposto alle scelte legislative di Funzio-

ne pubblica nelle norme: in estrema sintesi il Tar Lazio ha ritenuto che il taglia idonei si applica ai concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023 e quindi non si applica né al concorso a 530 posti per le conservatorie e né al concorso a 3970 funzionari tributari né a tutti i concorsi banditi da altre Pa, ripristinando addirittura la disciplina previgente che non prevedeva tetti agli idonei.

Le carte dunque tornano di nuovo in mano all'Agenzia che come prima misura ha nuovamente bloccato la pubblicazione delle graduatorie regionali e nei prossimi giorni si consulterà con l'Avvocatura dello Stato per capire le fasi successive. Uno scenario possibile è quello di conformarsi alla decisione del Tar Lazio ed applicarla da subito al maxi-concorso di 3970 posti. Invece, se l'Avvocatura dello Stato decidesse di impugnare la sentenza, si dovrebbe attendere la decisione successiva di secondo grado, ma intanto le graduatorie vanno pubblicate entro maggio.

© Riproduzione riservata